

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Sommario

- **personale**
- **patrimonio immobiliare**
- **enti locali e società partecipate**
- **indebitamento e gestione del debito**
- **permesso di costruire**
- **tesoreria mista**
- **ici e fallimento**
- **trasferimenti erariali a rimborso**
- **patto di stabilità**
- **allegati al bilancio di previsione**

Se non diversamente indicato gli articoli si riferiscono al D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133

PERSONALE

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ART. 67

Entro il 31 maggio di ogni anno (prima scadenza 31/05/2009) occorre **trasmettere** alla Corte dei Conti tramite il Ministero dell'Economia e Finanze le seguenti informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dall'organo di revisione:

- rispetto dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale per la costituzione dei fondi per le risorse decentrate;
- evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti negli ultimi anni;
- illustrazione delle norme che danno concreta applicazione ai criteri improntati:
 - alla premialità
 - al riconoscimento del merito
 - alla valorizzazione dell'impegno
 - alla qualità della prestazione individuale
 - a parametri di selettività, in particolare le progressioni economiche od orizzontali.

La documentazione trasmessa deve essere **pubblicata** in modo permanente sul sito web dell'ente.

Le **sanzioni** nel caso di mancata trasmissione delle informazioni e di pubblicazione nel sito sono le seguenti:

- divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva;
- la sospensione di qualsiasi versamento a carico dello Stato (art.30, comma 11 della legge 5/8/1978, n.468).

La Corte dei Conti nel caso di accertato superamento dei limiti dettati dalla contrattazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica, fatte salve le ipotesi di responsabilità patrimoniale,

- sospende le corrispondenti clausole contrattuali;

- provvede al recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Nel caso di errori nella costituzione del fondo l'ente può intervenire unilateralmente previa informazione all'organizzazione sindacale.

Nel caso di clausole illegittime l'ente può sospendere la loro applicazione invitando le organizzazioni sindacali a rinegoziarle e nel caso non si raggiunga un accordo richiedere una pronuncia interpretativa al Giudice del lavoro.

Particolare attenzione nella quantificazione del fondo deve essere prestata per i seguenti aspetti:

- le voci e le entità comprese nel fondo devono essere solo quelle previste dai contratti nazionali ;
- per gli enti virtuosi le risorse aggiuntive introdotte negli anni 2000 e 2001 non devono essere consolidate. E quelle introdotte negli anni 2004, 2006 e 2008 devono essere correttamente calcolate;
- gli aumenti delle **risorse variabili** introdotti nel 2006 e nel 2008 non possono essere consolidati (vedi parere Aran);
- gli aumenti delle **risorse stabili** disposte dall'art.8, del CCNL 11/4/2008, per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità, gli obblighi di riduzione della spesa di personale ed hanno un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non superiore al 39%, si aggiunge all'incremento delle risorse stabili dall'art.4, comma 1 del CCNL 11/4/2008;
- l'aumento del fondo per attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento od il potenziamento di quelli esistenti deve essere collegato a specifici progetti e produrre effetti positivi per i cittadini. Tali aumenti non possono essere consolidati né ripetuti in modo automatico;
- evitare l'erogazione di indennità non previste dai contratti nazionali o contrarie alla lettera e/o allo spirito degli stessi.

ASSENZE PER MALATTIE ART. 71

In vigore dal 26 giugno 2008

- Per i primi dieci giorni di assenza è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di:
 - ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo;
 - ogni altro trattamento accessorio.
- Per malattie protratte per un periodo superiore a 10 giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente con

presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. I medici di famiglia convenzionati sono equiparati alle strutture pubbliche sanitarie.

- per le assenze per infortunio sul lavoro a causa di servizio, per ricovero ospedaliero, a day hospital, o per patologie gravi che richiedono terapie salvavita resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dal contratto collettivo e dalla normativa di settore.

- le assenze dal servizio del dipendente non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme per fondi per la contrattazione integrativa (indennità di produttività e di risultato).

- l'ente deve controllare la sussistenza della malattia anche nel caso di assenza di un solo giorno tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

- le fasce orarie di reperibilità del lavoratore vanno dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.

Sono decurtate:

- Indennità di comparto
- Indennità di posizione
- Indennità di vigilanza
- Indennità per specifiche responsabilità
- Indennità subordinate alla presenza (turno, disagio, rischio ecc.).

Non sono decurtate:

- Stipendio tabellare
- Progressione economica conseguita
- Retribuzione individuale di anzianità
- Eventuali assegni ad personam

PERMESSI RETRIBUITI

- La contrattazione collettiva dovrà stabilire i termini e le modalità di fruizione con l'obbligo di quantificare il permesso in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata l'assenza verrà calcolata con riferimento all'orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto osservare.

LAVORO FLESSIBILE art.49 (modifica art.36 del d.lgs. 165/2001)

E' possibile ricorrere alle forme di lavoro flessibile (personale a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro e somministrazione di lavoro), previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa:

- per esigenze temporanee ed eccezionali;
- rispettando i principi di imparzialità e trasparenza;
- non ricorrendo all'utilizzo del lavoratore con più tipologie contrattuali per un periodo di servizio superiore al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

- non affidando al lavoratore funzioni direttive e dirigenziali;
- non possono ricoprire posti vacanti in dotazione organica (tranne il caso di sostituzione di personale assente).

Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione non può svolgere compiti di rappresentanza ed adottare atti a valenza esterna. La Funzione pubblica ed il Min. Interno hanno escluso la possibilità per tali lavoratori di irrogare sanzioni.

Le **convenzioni** sottoscritte con utilizzo di lavoratori socialmente utili devono essere **trasmesse** al Dipartimento della Funzione pubblica ed al Dipartimento della ragioneria generale dello stato (comma 4).

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sul lavoro flessibile si applicano le seguenti **sanzioni**:

- se le violazioni sono state compiute con dolo o colpa grave gli oneri sostenuti devono essere rimborsati dal dirigente responsabile. Dell'irregolarità si dovrà tenere conto ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato;
- è vietato trasformare le assunzioni flessibili per le quali sono stati violati i vincoli in assunzioni a tempo determinato. Il lavoratore che ha subito un danno ha diritto al risarcimento.

INCARICHI DI COLLABORAZIONI ART.46

I contratti di collaborazione possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti locali.

MOTIVAZIONE

(art.7, comma 6, d.lgs. 165/2001)

Nell'ente non devono esserci o sono inutilizzabili (soggettivamente ed oggettivamente) professionalità adeguate fra i dipendenti in servizio.

L'inutilizzo della professionalità esistente può essere motivato da:

- necessaria esperienza o particolare specificazione;
- carico di lavoro e/o della sua complessità.

(vedi bozza regolamento allegato alla circolare n.2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica).

ATTIVITA'

E' vietato conferire incarichi:

- per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
- di collaborazione impropria, cioè quelli con modalità analoghe a quelle dettate per i lavori dipendenti pena la responsabilità amministrativa e contabile.

L'oggetto dell'incarico deve essere riferito ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

L'incarico deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente conferente.

La prestazione deve essere temporanea ed altamente qualificata.

L'incaricato non può svolgere compiti di rappresentanza esterna.

L'oggetto della prestazione deve rientrare in un programma approvato dal Consiglio. La preventiva programmazione consiliare non è necessaria per le attività connesse a compiti istituzionali (compiti previsti da disposizioni di legge).

Occorre l'adozione di un preventivo regolamento approvato dalla Giunta disciplinante le modalità di conferimento con particolare riferimento alla valutazione comparativa, le forme di pubblicità. La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

REQUISITI

Il collaboratore deve avere una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Il requisito della laurea non è richiesto per gli incarichi affidati a:

- Iscritti all'albo professionale o a un ordine;
- Attività artistiche, di spettacolo ed artigianali.

L'ente deve accertare che l'incaricato abbia maturato esperienza nel settore.

-INTERPRETAZIONE

Circolare Funzione pubblica n.7/2008

Bozza di regolamento sul conferimento vedi Circ.Funzione pubblica n.2/2008.

CONTENIMENTO SPESE DI PERSONALE ART.76

ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'

La spesa di personale intesa quale:

- retribuzione ed oneri relativi al personale dipendente (comprese quelle relative ai rinnovi contrattuali);
- collaborazioni coordinate e continuative;
- derivanti da contratti di somministrazione (inclusi gli oneri corrisposti alla società di somministrazione)
- dirigenti ed alte professionalità ex art.110 del Tuel;
- personale dipendente dall'ente ma utilizzato da organismi collegati all'ente, non può superare quella effettiva dell'anno precedente.

Restano in vigore le norme di cui al comma 557 dell'art.1 della legge 296/06, come integrate dall'art. 3, comma 120 della legge 244/07, in virtù delle quali è possibile derogare all'obbligo di riduzione in presenza del rispetto dei tre parametri ivi definiti.

Al fine di garantire l'omogeneità dei dati occorre ricalcolare la spesa di personale per il 2008 e per l'anno 2007 di riferimento.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente è fatto divieto di assumere (dal 26/6/2008) personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' altresì vietato stipulare contratti di servizio con soggetti privati elusivi del divieto. (comma 4). Si ritiene che siano escluse dal divieto le assunzioni effettuate in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 68/99.

ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'

Devono contenere la spesa entro il tetto del 2004.

Gli oneri per rinnovo contrattuali non devono essere considerati.

Fino all'emanazione del DPCM di cui al comma 6, sono sospese le deroghe disposte dall'art.3, comma 121 della legge 244/07.

Non possono deliberare fino all'entrata in vigore del DPCM, aumenti di spesa di personale, salvo i Comuni ha hanno un numero di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10.

Fino all'emanazione del DPCM il turn over deve essere limitato alle cessazioni dell'anno precedente.

Fra le cessazioni possono essere considerate le mobilità in uscita.

DPCM

Entro il 24/9/2008 doveva essere emanato un decreto (termine non imperativo) per ridurre l'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto alla spesa corrente garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazione e quella della contrattazione integrativa.

Il decreto dovrà fissare criteri per la riduzione delle posizioni dirigenziali rispetto al numero dei dipendenti in servizio.

Fino all'emanazione del decreto gli enti che hanno un'incidenza di spesa di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

SPESA DI PERSONALE PER CLASSE DI COMUNI			
EMILIA-ROMAGNA	rendiconto	anno 2007	

Classe	spesa intervento I	spesa titolo I	%
fino a 2000	59.287.165	18.851.414	31,80
da 2001-3000	78.424.477	23.577.632	30,06
da 3001-5000	231.624.642	65.543.839	28,30
da 5001-10000	509.295.543	158.707.677	31,16
da 10001-20000	577.427.624	186.180.429	32,24
da 20001-50000	464.680.790	143.855.752	30,96
oltre 50000	1.705.191.551	642.657.138	37,69
totale	3.625.931.792	1.239.363.881	34,18

INCENTIVI PROGETTAZIONE

ART. 61 COMMA 8

A decorrere dall'1/1/2009, la percentuale massima dell'importo a base di gara per un'opera o un lavoro è ridotta allo 0,5% (era il 2%).

Tale percentuale comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente (l'irap è esclusa).

La percentuale è ripartita con le modalità ed i criteri previsti dalla contrattazione decentrata tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La spesa, pur costituendo spesa di personale ai fini delle limitazioni, deve essere considerata d'investimento e quindi da impegnare al titolo II della spesa negli

stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori. (vedi: Corte Conti Puglia parere 8/2007, Corte Conti Piemonte parere 6/2007 e Corte Conti Lazio parere 88/2007).

UTILIZZO PERSONE ANZIANE -TRATTAMENTO FISCALE

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n.378 del 10/10/2008, ha chiarito che i rapporti lavorativi instaurati da un ente locale con persone anziane per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole è riconducibile alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50 comma 1, lettera l del Tuir.

L'inps con nota del 13/3/1996, aveva ritenuto tale attività come socialmente utile ed esclusa dalla contribuzione previdenziale. L'inail la considera comunque soggetta agli obblighi assicurativi.

Il compenso, ai sensi dell'art.52, comma 1, lettera d-bis del Tuir, se percepito da soggetto che ha maturato la pensione di vecchiaia ed ha un reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale non superiore ad euro 9.296,22, è escluso dalla imposizione fino ad euro 3.098,74. la parte del compenso superiore a tale limite è assoggettato a tassazione separata con ritenuta a titolo di imposta (applicazione del primo scaglione di reddito e delle addizionali vigenti).

Il percipiente deve comunicare all'ente i requisiti richiesti per l'applicazione delle agevolazioni di cui sopra.

I compensi devono essere indicati nel Cud.

La Giunta deve procedere entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio:

- **all'individuazione**, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione;
- **a redigere** la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare prima o contestualmente allo schema di bilancio di previsione;
- **a sottoporre** al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione.

Il piano costituisce **allegato al bilancio di previsione**.

L'individuazione deve essere fatta, per i beni ricadenti nel territorio di competenza, sulla base della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici.

L'elenco dei beni individuati deve essere pubblicato nelle forme previste da ciascun ente.

L'inserimento degli immobili nel piano determina:

- la destinazione a patrimonio disponibile
- la specifica destinazione urbanistica
- variante allo strumento urbanistico generale (senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovra ordinata salvo il caso di varianti relative a terreni agricoli o tali da comportare variazioni volumetriche superiori al 10% del volume)
- effetto dichiarativo della proprietà e producono, in assenza di precedenti trascrizioni, gli effetti della trascrizione ex art. 2644 C.C.
- effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Contro l'iscrizione del bene nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Dismissione e valorizzazione

Gli immobili inclusi negli elenchi possono essere:

- ceduti
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche promossi dall'ente locale
- concessi o locati a privati ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 25/9/2001 n.351.

I beni possono essere concessi o locati a privati, con procedure di evidenza pubblica, per un periodo non superiore a 50 anni, per consentire la riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro o ristrutturazione anche con utilizzo di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

Le regioni, le province e gli altri enti locali diversi dai comuni, possono convocare conferenze di servizi per valorizzare i beni di loro proprietà. Ai comuni interessati è corrisposta da parte del concessionario una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del costo di costruzione.

L'ente può individuare altre forme di valorizzazione nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante utilizzo di strumenti competitivi.

Agevolazioni

- l'ente conferente o cedente è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;
- le società a cui gli immobili sono trasferiti sono esonerate in caso di vendita dalla garanzia per vizi ed evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;
- gli onorari notarili relativi alla cessione e quelli per la stipula dei contratti di mutuo sono ridotti della metà;
- gli onorari notarili per la cessione degli immobili ai relativi conduttori sono ridotti del 75%;
- le società di gestione dei fondi di investimento immobiliare fruiscono delle agevolazioni ires ed irap disposte dall'art.6 del d.l. 351/2001

ENTI LOCALI E SOCIETA' PARTECIPATE

I commi 12 e 13 dell'art.61 della legge 133/08, intervengono nuovamente, con effetto dall'1/1/2009, sul limite dei compensi attribuibili ai componenti dell'organo amministrativo delle **società a totale partecipazione di comuni e province**. Oltre alla riduzione del compenso è fortemente limitata l'indennità di risultato (che in alcuni casi veniva utilizzata come elusione dalla limitazione). Tale indennità non potrà, infatti, superare il doppio del compenso.

E' evidente l'intenzione di scoraggiare con limiti e regole la costituzione ed il mantenimento di tali organismi.

Il comma 7 dell'art.4 del d.l. 97/08 (mille proroghe) , convertito in legge n.129/2008, rinvia di 6 mesi (al 4/1/2009) il termine stabilito dall'art.13 del d.l. 223/06, per rivedere competenze e funzioni delle società costituite per lo svolgimento di attività strumentali. La norma è stata considerata legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 326 del 30/7/08.

Organismi partecipati adempimenti e scadenze

Dopo la conversione nella legge 133 del decreto legge 112/08, proviamo a riassumere gli adempimenti e le scadenze per i rapporti tra enti locali ed organismi partecipati.

Limite ai compensi art. 61, commi 12 e 13 della legge 133/08

Dall'1/1/2009 il limite dei compensi attribuibili ai componenti dell'organo amministrativo delle **società a totale partecipazione di comuni e province** e loro controllate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, è fissato al 70% per il Presidente ed al 60% per i consiglieri dell'indennità spettante al sindaco o presidente della provincia.

L'indennità di risultato, vincolata al conseguimento di utili, non potrà superare il doppio del compenso.

L'indennità di risultato deve essere deliberata dall'assemblea dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'indennità di risultato può essere concessa anche solo ad alcuni amministratori ed in particolare a quelli che hanno rivestito particolari cariche (Presidente ed amministratore delegato).

Restano invariate le limitazioni disposte dalla legge 296/06 ed in particolare:

E' vietata la corresponsione di emolumenti a favore di amministratore di ente locale componente di organi di amministrazione di società di capitale partecipate dallo stesso ente come disposto dal comma 718, dell'art.1 della legge 296/06.

Nelle **società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali** (più comuni, più province, comuni e province)_il compenso lordo annuale omnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione, non sia superiore:

per il presidente all'80%

per i consiglieri al 70%

delle indennità spettanti al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti di soci pubblici, come disposto dal comma 726 dell'art.1 della legge 296/06.

Al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione di società interamente pubbliche devono essere corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e le indennità di missione nella misura stabilita dall'art.84 del Tuel. come disposto dal comma 727 dell'art.1, della legge 296/06.

Nelle società a partecipazione mista di enti locali ed altri soggetti pubblici o privati il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione, non sia superiore:

per il presidente all'80%

per i consiglieri al 70%

delle indennità spettanti al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti di soci pubblici, elevato di un punto percentuale ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società dove la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di 2 punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi da enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale, come disposto dal comma 728 dell'art.1, della legge 296/06.

Il compenso massimo spettante agli amministratori è onnicomprensivo e comprende quindi quello stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea (art.2389 n.1 C.C.), sia quello attribuito dal Consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale (art.2389, comma 3 del C.C.).

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria con parere 4/08 ha ritenuto che il parametro sul quale commisurare il compenso sia l'indennità in atto ed in concreto attribuita al Sindaco o Presidente della provincia che detiene la partecipazione.

La limitazione dei compensi disposta dai commi da 725 a 729 dell'art.1 della legge 296/06, non si applica alle società quotate in borsa.

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi nei cinque anni precedenti ha ricoperto incarichi analoghi in organismi che hanno chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Numero massimo componenti consigli di amministrazione

Il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta dagli enti locali, non sia superiore a:

- tre per le società con capitale interamente versato inferiore a 2.000.000 di euro;

- cinque per le società con capitale interamente versato superiore a 2.000.000 di euro, come disposto dal comma 729 dell'art.1 della legge 296/06.

Il numero massimo di componenti il consiglio di amministrazione nelle società miste designato dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non deve essere superiore a cinque, come disposto dal comma 729 dell'art.1 della legge 296/06.

Società strumentali

Il comma 7, dell'art.4 della legge 129/08, rinvia al 4/1/2009 il termine stabilito dall'art.13 del d.l. 223/06, per rivedere competenze e funzioni delle società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali **per la produzione di beni e servizi strumentali.**

Entro il nuovo termine tali società devono cessare le attività non consentite cedendole a terzi o scorporandole.

Cessione partecipazioni vietate.

Entro il **30/6/2009**, occorre procedere all'avvio della procedura di dismissione delle partecipazioni in società che esercitano attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, sulla base di quanto disposto dai commi da 27 a 33 dell'art.3 della legge 244/07.

Il parere n. 48 dell'8/7/2008, della Corte dei Conti-Sezione di Controllo Lombardia, sulle modalità e tempi di attuazione dei commi da 27 a 33 dell'art.3, della legge 244/07, è pienamente condivisibile. L'organo consiliare deve verificare con delibera motivata l'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle attuali partecipazioni in organismi che hanno per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi. Se l'attività esercitata dall'organismo esterno **non è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie attività istituzionali**, l'ente deve avviare entro il 30/6/2009 (e non concludere) la procedura di dismissione.

Entro il 30/6/2009, l'ente deve predisporre un dettagliato programma che definisca i tempi e le modalità per la cessione delle partecipazioni vietate. L'effettiva cessione dovrà avvenire in tempi e modi da consentire il migliore risultato.

Reclutamento personale art.18 legge 133/08

A decorrere dal 60.mo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 133/08, (22/10/2008) le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali devono assumere personale e conferire incarichi dopo procedure selettive analoghe ai concorsi pubblici. Tali società devono rispettare i principi di cui al comma 3 dell'art.35 del d.lgs. 165/2001.

Comunicazione organismi partecipati e rappresentanti

(art.1 commi da 587 a 590 legge 296/06)

Entro **il 30 aprile di ogni anno**, occorre comunicare per via telematica o con supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica:

- l'elenco dei consorzi a cui l'ente partecipa
- l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate
- la ragione sociale
- la quota di partecipazione
- la durata dell'impegno
- l'onere che grava sul bilancio dell'ente
- il numero dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo dell'organismo
- il trattamento economico spettante a ciascun rappresentante.

Se la comunicazione è omessa o incompleta scatta il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo all'organismo partecipato o a favori dei propri rappresentanti negli organi di governo.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra viene operata una riduzione dei trasferimenti dello Stato pari alla spesa sostenuta nell'anno.

PUBBLICAZIONE INCARICHI IN SOCIETÀ PUBBLICHE

(art.1 comma 735 legge 296/06)

Gli incarichi di amministratore conferiti da soci pubblici ed i relativi compensi sono pubblicati a cura del responsabile individuato da ciascun ente con aggiornamento semestrale, nell'albo informatico dei soci pubblici.

Gli amministratori societari devono comunicare ai soci pubblici il proprio incarico e relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento e per le indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento.

La mancata pubblicazione nell'albo è punita con una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento. Per le indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento.

Tetto dei compensi attribuibili e collocamento in aspettativa

Il comma 52 bis dell'art.3 della legge 244/07 introdotto dall'art. 4 quater del d.l. 97/08 nel testo integrato dalla legge 129/08 di conversione, rinvia ad un d.p.r. da emanarsi entro il 31/10/2008, l'applicazione delle norme sui limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo disposte dai commi da 44 a 52 dell'art.3 della legge 244/07, disponendo deroghe e forme di pubblicità e di controllo.

Si ritiene comunque non sospesa la parte del comma 44 che dispone il collocamento in aspettativa senza assegni e la sospensione dell'iscrizione previdenziale ed assistenziale per coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici (società a partecipazione pubblica e loro controllate) e che sono contemporaneamente componenti di organi di governo o di controllo dell'organismo pubblico o società, non essendo oggetto di delega.

Adesione ad una sola forma associativa

L'art.2 comma 28 della legge 244/07, obbliga il Comune ad aderire ad una sola unione, ad un solo consorzio e ad un solo ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato di funzioni e servizi a prescindere dalla tipologia di servizi erogati. Costituisce eccezione a tale regola la gestione del servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti e l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori con legge regionale o statale.

Dal 30/9/2008 ogni atto adottato è nullo ed è nullo ogni atto relativo all'adesione o allo svolgimento da parte dell'amministrazione comunale interessata.

Con l'art. 4 del decreto legge n.154 del 7/10/2008, il termine del 30/9/2008, è stato prorogato al 31/12/2008.

PREVIA VERIFICA PER I PAGAMENTI

La circolare n.22 del 29/7/2008, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiarisce che le disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al regolamento emanato con d.p.r. 40/2008, trova attuazione solo per le **società a totale partecipazione pubblica diretta** (quelle a prevalente partecipazione pubblica saranno disciplinate da un successivo regolamento). Sono escluse pertanto le società a partecipazione pubblica indiretta.

La circolare precisa che non è necessario l'espletamento della verifica di cui all'art.2 del regolamento per i pagamenti di somme oltre la soglia di diecimila euro al lordo dell'Iva e di trasferimenti a vario titolo tra soggetti pubblici e società a totale partecipazione pubblica diretta.

INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

DURATA MASSIMA

ART.62 COMMA 1

La durata massima dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.

TITOLI OBBLIGAZIONARI

ART.62 COMMA 1

E' vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).

STRUMENTI DERIVATI SOSPENSIONE

ART.62

Fino all'entrata in vigore del decreto che individuerà la tipologia dei contratti derivati e comunque per un periodo di un anno dal 26/6/2008, è vietata la stipula di contratti relativi:

- a strumenti finanziari derivati;
- ad indebitamento che non preveda il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi.

UP FRONT INDEBITAMENTO

L'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate costituisce indebitamento.

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO

(art.1 comma 698 legge 296/06)

Il limite degli interessi passivi per indebitamento rispetto alle entrate dei primi tre titoli derivanti dal rendiconto del penultimo esercizio è fissato al 15%. I termini per il rientro di coloro che all'1/1/2005 superavano tale percentuale sono così fissati:

- entro il 31/12/2008 percentuale massima 20%
- entro il 31/12/2010 percentuale massima 15%.

PERMESSO DI COSTRUIRE

(art. 2 comma 8 della legge 244/07)

Per gli anni 2008,2009 e 2010 i proventi del permesso di costruire e relative sanzioni possono essere utilizzati per il finanziamento delle spese correnti per una quota non superiore al:

50% per spese correnti indistinte

25% per spese correnti relative a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Lavori a scomputo – Comunicazione alla Corte dei Conti

Per effetto dell'art.1, comma 1, n.1, lettera bb del d.lgs. n.152 del 11/9/2008 è abolita dal 17/10/2008, la comunicazione alla Procura della Corte dei Conti degli atti adottati e di tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione, per valori inferiori alla soglia comunitaria, (euro 5.150.000), prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere.

Lavori a scomputo - affidamento

Per effetto dell'entrata in vigore dal 17/10/2008, del d.lgs.152 dell'11/9/2008, che ha rimodulato l'art.32, comma 1, lettera g) del d.lgs.163/2006, non è più possibile l'affidamento diretto al titolare del permesso di costruire o attuatore del piano delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria a scomputo di oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Per l'affidamento dei lavori si deve applicare la procedura prevista dall'art.57, comma 6 con una gara informale nella quale l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.

TESORERIA MISTA ART.77-QUATER

Dall'1/1/2009 è estesa a tutti gli enti locali il sistema di tesoreria mista.

Da tale data affluiranno alle contabilità speciali infruttifere presso la tesoreria provinciale dello stato soltanto;

- le entrate derivanti da assegnazioni, contributi e quant'altro proveniente direttamente (e non anche indirettamente) dal bilancio dello stato;
- le somme derivanti da indebitamento assistite in tutto o in parte da interventi finanziari dello stato in conto capitale o in conto interessi.

La liquidità dell'ente deve essere ora utilizzata in modo da ottenere il massimo profitto reimpiegandola in operazioni non rischiose (pronti contro termine, titoli di stato a breve, ecc.).

Viene abolito l'obbligo di trasmissione dei dati trimestrali di cassa di cui all'art.30 della legge 468/1978.

I prospetti dei dati SIOPE costituiscono allegati obbligatori al rendiconto. Le modalità di attuazione saranno stabilite con apposito decreto.

Per gli enti inadempienti al SIOPE, si applicano le sanzioni di cui agli art.30 e 32 della legge 468/78 ed in particolare:

- sospensione versamenti a carico del bilancio dello stato;
- sospensione prelevamenti dalla tesoreria provinciale.

CINQUE PER MILLE art.63 bis

I Comuni devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

I.C.I. E FALLIMENTO

Il Tribunale di Milano con sentenza 8149/2008, ha riconosciuto il privilegio ai crediti tributari per Ici ritenendo che il tributo rientri tra quelli previsti “dalle leggi per la finanza locale” ex art.2752 del codice civile.

TRASFERIMENTI ERARIALI A RIMBORSO

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI PER MAGGIORE GETTITO ICI

(vedi anche art.2 del D.L. 7/10/2008 n.154)

L'art.3 del d.l. 2/7/2007, n. 81, convertito nella legge 3/8/2007 n.127, ha modificato i commi 39 e 46 dell'art. 2 della legge 286/2006, ed integrato le disposizioni per la riduzione dei trasferimenti erariali per il maggior gettito Ici derivante da operazioni di aggiornamento catastale su terreni agricoli, ex fabbricati rurali, e nuove rendite locali ad uso commerciale in aeroporti, porti e stazioni.

Dall'anno 2007 i trasferimenti erariali sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile comunicata dall'Agenzia del territorio al Ministero dell'Interno entro il 30/9/2007.

Dall'anno 2007 i Comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'Ici, un importo pari alla detrazione effettuata.

Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007, sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente.

L'accertamento convenzionale rileva ai fini della determinazione del risultato d'amministrazione ed affluisce sui fondi vincolati. se l'avanzo non è sufficiente deve essere applicata nella spesa la differenza).

Ai fini del patto di stabilità gli accertamenti convenzionali sono considerati riscossi e conseguentemente i trasferimenti erariali sono considerati al netto della riduzione.

La certificazione presentata per l'anno 2007 sulla base del D.M. 17/03/2008 conserva validità anche per l'anno 2008 (art. 2 D.L. 7/10/2008 n.154).

Il gettito reale maggiore rispetto a quello convenzionale non è soggetto a riduzione dei trasferimenti erariali.

Nella certificazione gli enti possono indicare i maggiori interessi passivi per anticipazione di cassa attivate dall'1/11/2007 per un periodo massimo di 4 mesi, in conseguenza della minore riscossione per riduzione dei trasferimenti erariali. Lo Stato provvederà al rimborso dei maggiori interessi nel limite di 6 milioni di euro eventualmente da ripartire in misura proporzionale nel caso di maggiori oneri certificati.

Entro il 31/12/2008, il Ministero dell'Interno effettuerà il conguaglio dei trasferimenti 2007, in misura pari alla differenza tra la detrazione effettuata sui trasferimenti e l'aumento del gettito certificato.

Il Comune può incassare tale somma sul residuo 2007 "Ici convenzionale", oppure:

- aumentare il residuo 2007 del trasferimento ordinario;
- ridurre di pari importo il residuo 2007 per "Ici convenzionale".

Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 7/10/2008 n.154, autorizza per l'anno 2008 ad accertare convenzionalmente a titolo di trasferimenti erariali l'importo pari alla differenza tra la riduzione dei contributi ordinari e l'importo attestato dall'ente con la certificazione presentata per l'anno 2007 sulla base del D.M. 17/03/2008.

Nel bilancio 2008, occorre pertanto:

a) istituire una voce al titolo II, "Trasferimento ordinario convenzionale", per un importo pari alla differenza tra la riduzione dei contributi ordinari e l'importo attestato dall'ente con la certificazione presentata per l'anno 2007 sulla base del D.M. 17/03/2008.

b) considerare tale voce accertata;

c) rilevare l'importo nell'avanzo vincolato;

d) ai fini del patto di stabilità 2008, considerare accertato e riscosso l'importo del trasferimento convenzionale;

e) gli accertamenti reali vanno portati in riduzione del trasferimento convenzionale fino a concorrenza;

f) gli incassi vanno a ridurre il residuo attivo che si sarà formato al 31/12/2008.

CERTIFICAZIONE PER ABOLIZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

La certificazione per il mancato gettito accertato da trasmettere al Ministero dell'Interno entro il 30/04/2009, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, come disposto dai commi 6 e 7 dell'art. 2 del D.L. 3/10/2008 deve essere sottoscritta:

- dal responsabile dell'ufficio tributi
- dal segretario comunale
- dall'organo di revisione

ed essere trasmessa per la verifica della veridicità alla Corte dei Conti che potrà avvalersi per il controllo della competente Agenzia del territorio.

ATTESTAZIONE MINOR GETTITO ICI FABBRICATI GRUPPO D

(comma 712 ART.1 legge 296/06)

Dall'1/1/2007 la dichiarazione del minor gettito Ici derivante da fabbricati del gruppo D deve essere inviata al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.

Il Ministero dell'Interno con circolare FI 9/2007 del 18/5/2007, ha precisato che la certificazione deve essere inviata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero se trattasi di perdite non certificate.

COSTI DELLA POLITICA

A fronte del taglio di 313 milioni di trasferimenti erariali a seguito della revisioni dei costi della politica disposti dalla legge 244/07 (riduzione del 3,27% del fondo ordinario), sono stanziati nel bilancio dello Stato 100 milioni. Nel caso le certificazioni siano inferiori a 213 milioni di euro il fondo di 100 milioni verrà ripartito in proporzione alla differenza per ciascun Comune tra detrazione effettuata e risparmio certificato.

Se la certificazione è superiore a 213 milioni il surplus sarà destinato ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non hanno usufruito del riparto del fondo per bambini ed anziani di cui al comma 703 dell'art.1 della legge 296/06.

PATTO DI STABILITÀ

(art.77 bis legge n.133 del 6/8/2008)

1 Enti soggetti

Sono soggetti le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del Tuel, infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti al patto dall'anno successivo a quello di rielezione degli organi istituzionali. Se tali enti non comunicano la situazione di commissariamento al sistema web sono assoggettati al patto. (commi 14 e 18)

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, sono soggetti al patto rispettivamente dagli anni 2010 e 2011, assumendo quale base di calcolo le risultanze dei rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 (comma 17).

Gli enti che negli anni 2004 - 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato a causa di scioglimento anticipato (art. 141 del Tuel) applicano le regole degli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007 e presentano un saldo per lo stesso anno di competenza mista positivo (comma 4).

Definizioni

- saldo finanziario

Per **saldo finanziario** s'intende la differenza fra entrate finali e spese finali con esclusione delle entrate per riscossione crediti e delle spese per concessione crediti.

Le **entrate finali** sono calcolate quale somma dei primi quattro titoli delle entrate.

Le **spese finali** sono calcolate quale somma dei primi due titoli delle spese.

- saldo di competenza mista

Il saldo di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni di parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

2 manovra finanziaria

Ogni ente deve determinare la riduzione del saldo tendenziale per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011.

3. determinazione base di riferimento

Il saldo di competenza mista di riferimento deve essere calcolato assumendo i dati dal rendiconto per l'anno 2007.

Esempi:

determinazione saldo 2007 competenza mista			
anno	2007	2007	2007
entrate finali			
entrate accertate titoli I,II e III	45000	50000	55000
entrate riscosse titolo IV	1000	4000	4000
riscossione crediti (-)	-100		-200
totale entrate	45900	54000	58800
spese finali			
spese impegnate titolo I	34000	36200	39800
spese pagate titolo II	18000	17000	13000
concessione crediti (-)	-100	-200	
totale spese	51900	53000	52800
saldo	-6000	1000	6000

4. Calcolo dell'obiettivo di miglioramento –determinazione del concorso alla manovra

E' disposto un diverso concorso alla manovra per gli enti virtuosi rispetto agli altri con diversa incidenza della manovra.

Gli enti sono classificati in questo ordine:

1. ente che ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista positivo;
2. ente che ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista negativo;
3. ente che non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta un saldo di competenza mista positivo;
4. ente che non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta un saldo di competenza mista negativo.

Determinazione obiettivo anni 2009/2011

Comuni di tipo 1

(ente che ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista positivo)

Deve applicare le seguenti percentuali

10% anno 2009

10% anno 2010

0% anno 2011

determinazione obiettivo competenza mista				
anno	2007	2009	2010	2011
	esempio 3			
entrate finali				
entrate accertate titoli I,II e III	55000			
entrate riscosse titolo IV	4000			
riscossione crediti (-)	-200			
totale entrate	59000			
spese finali				
spese impegnate titolo I	40000			
spese pagate titolo II	13000			
concessione crediti (-)				
totale spese	53000			
saldo finanziario	6000			
manovra				
	10%	-600		
	10%		-600	
	0			0
saldo obiettivo		5400	5400	6000

Comuni di tipo 2

(ente che ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista negativo)

Deve applicare le seguenti percentuali

48% anno 2009

97% anno 2010

165% anno 2011

determinazione obiettivi competenza mista				
anno	2007	2009	2010	2011
entrate finali				
entrate accertate titoli I,II e III	45000			
entrate riscosse titolo IV	1000			
riscossione crediti (-)	-100			
totale entrate	45900			
spese finali				
spese impegnate titolo I	34000			
spese pagate titolo II	18000			
concessione crediti (-)	-100			
totale spese	51900			
saldo	-6000			
miglioramento				
	48	2880		
	97		5820	
	165			9900
saldo obiettivo		-3120	-180	3900
% su spese finali		5,55		

Comuni di tipo 3

(ente che non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista positivo)

Deve applicare le seguenti percentuali

0% anno 2009

0% anno 2010

0% anno 2011

Comuni di tipo 4

(ente che non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista negativo)

Deve applicare le seguenti percentuali

70% anno 2009

110% anno 2010

180% anno 2011

determinazione obiettivi competenza mista				
anno	2007	2009	2010	2011
entrate finali				
entrate accertate titoli I,II e III	45000			
entrate riscosse titolo IV	1000			
riscossione crediti (-)	-100			
riscossioni dismiss.per mutui				
totale entrate	45900			
spese finali				
spese impegnate titolo I	34000			
spese pagate titolo II	18000			
concessione crediti (-)	-100			
totale spese	51900			
saldo	-6000			
miglioramento				
70		4200		
110			6600	
180				10800
saldo obiettivo		-1800	600	4800
% su spese finali		8,09		

Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo annuo della manovra per i Comuni sia superiore al 20% delle spese finali 2007, deve essere considerato come obiettivo il solo importo corrispondente al 20% delle spese finali.

5.Previsioni di bilancio (comma 12)

Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate correnti e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale al netto della riscossione e concessione di crediti, da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto determinato per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Pertanto sia la previsione di bilancio che le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Per la dimostrazione del rispetto degli obiettivi del patto in sede di previsione, gli enti locali devono **allegare al bilancio** un prospetto contenente le previsioni di competenza per la parte corrente e quelle di cassa per la gestione in conto capitale, con riferimento agli aggregati rilevanti ai fini del patto.

Il rispetto del patto in sede di predisposizione del bilancio è un requisito di legittimità dello stesso ed in caso di disallineamento tra dati di bilancio ed obiettivi del patto, l'organo di revisione è tenuto a segnalare al Consiglio la grave irregolarità e successivamente, se non sanata, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella relazione prevista dai commi 166 e 167 dell'art.1 della legge 266/2005

Per la previsione dei flussi di cassa del titolo IV delle entrate e del titolo II della spesa, occorre una valutazione delle possibili riscossioni in conto residuo ed in conto competenza per stabilire i possibili pagamenti in conto residui ed in conto competenza del titolo II.

E' necessaria, pertanto, una formulazione in via previsionale di flussi di riscossioni e di tempificazione e quantificazione dei pagamenti che andrà a costituire un vero e proprio piano finanziario alla realizzazione del quale tutta la struttura dell'ente è impegnata.

Tale previsione di cassa dovrà essere monitorata durante l'esercizio.

6. Monitoraggio semestrale

comma 14

Entro il mese successivo a ciascun semestre gli enti soggetti al patto di stabilità devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle finanze- dipartimento della ragioneria dello stato, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista e della loro situazione debitoria. La comunicazione dovrà essere fatta sul modello approvato con apposito decreto che definirà anche il prospetto dimostrativo dell'obiettivo.

La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi costituisce inadempimento al patto di stabilità.

7 Verifica annuale

comma 15

Entro il 31 marzo dell'anno successivo (prima scadenza 31/3/2009), occorre trasmettere al Ministero dell'Economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria dello stato, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario dei risultati ottenuti in termini di competenza mista.

Il termine del 31 marzo richiede che gli accertamenti e gli impegni dell'anno precedente siano resi definitivi e quindi un'anticipazione del conto del bilancio per la competenza dell'anno precedente.

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

- Nel caso di rispetto del patto e di trasmissione in ritardo della certificazione si applica la sanzione prevista dal comma 4 dell'art.76 della legge 131/08 (Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale

compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (processi di stabilizzazione avviati e non compiuti al 25/6/2008).

8. Sanzioni per mancato rispetto del patto comma 20

- Esclusione dalla ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato irpef dinamica, comma 702 legge 296/06;
- Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (art.76, comma 4 d.l. 112/08); (processi di stabilizzazione avviati e non compiuti al 25/6/2008);
- Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale (art.76, comma 4 d.l.112/08);
- Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;
- Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti;
- Riduzione del 5% dei contributi ordinari per l'anno successivo;
- Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2008 (art.61, comma10 d.l. 112/08).

Mancato rispetto patto di stabilità 2007- sanzioni

- Automatismo fiscale disposto dai commi 691-693 legge 296/06
- Esclusione dalla ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato irpef dinamica, comma 702 legge 296/06;
- Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (art.76, comma 4 d.l. 112/08);
- Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale (art.76, comma 4 d.l.112/08);
- Maggiore concorso alla manovra 2009/2011

2007	Patto	2009	2010	2011
Saldo positivo	rispettato	10	10	0
	Non rispettato	0	0	0
Saldo negativo	rispettato	48	97	165
	Non rispettato	70	110	180

9. altri vincoli relativi al patto comma 13

Il rimborso delle spese per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.

Il decreto ministeriale previsto dall'art.2, comma 27 della legge 27/12/2007 n.244, che doveva stabilire l'entità del rimborso forfettario per le spese diverse da quelle di viaggio effettivamente sostenute non è ancora stato emanato.

A parere del Dipartimento affari interni e territoriali del Min. Interno (vedi Italia Oggi del 10/10/2008, pag.23), l'ente fino all'emanazione del decreto potrà continuare ad applicare le eventuali disposizioni regolamentari previgenti che prevedevano il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il rimborso delle spese di viaggio compete solo agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'ente relativamente a quelle sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio, nonché per la presenza connessa allo svolgimento del mandato presso la sede dell'ufficio per lo svolgimento di azioni proprie o delegate.

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

- bilancio pluriennale 2009/2011;
- relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
- rendiconto dell'esercizio 2007;
- le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2007 dell'unione dei Comuni, delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006 (ex art. 14 della legge n. 109/1994);
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 dlgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
- la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la delibera (o proposta di delibera) di conferma o di variazione in diminuzione dell'addizionale comunale Irpef;
- le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, per l'esercizio 2009, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- (*per gli enti soggetti al patto di stabilità*) prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (art.77 bis, comma 12 della legge 133/08);
- nota degli oneri e degli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati (art. 1, comma 383 legge 244/07);
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);
- parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;
- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

ALTRI DOCUMENTI ED ALLEGATI NECESSARI PER IL CONTROLLO

- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;
- prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
- dettaglio dei trasferimenti erariali *(in assenza di comunicazione del Ministero, il dettaglio dovrà indicare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dei trasferimenti stessi iscritti in bilancio)*;
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46 comma 3.legge 133/08) ed eventuale programma delle collaborazioni autonome (art.46, comma 2 legge 133/08).

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133*.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al *comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.⁽³³⁾
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'*articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione*, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'[articolo 118 della Costituzione](#), che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. *L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VIII

Piano industriale della pubblica amministrazione

Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1. Il *comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dal *decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, e da ultimo dall'*articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'[articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), è soppresso». ⁽⁸⁸⁾

2. L'[articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'[articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)».

3. L'[articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'[articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Art. 46-bis. *Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali*

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'[articolo 67, comma 5](#), ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'[articolo 67, comma 2](#).

Art. 49. Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è sostituito dal seguente: «36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, dall'*articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, dall'*articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, dal *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*.».

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'[articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'[articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001](#) si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'[articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001](#) sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli [articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#).

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei [commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#).

Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

4. All'[articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».

7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'[articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'[articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo [articolo 82](#) che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'[articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000](#).

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'[articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;

b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli [articoli 117](#), terzo comma, e [119, secondo comma, della Costituzione](#).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli [articoli 119](#) e [120 della Costituzione](#), alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'[articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

3-bis. All'[articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».

Art. 63-bis. Cinque per mille

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'[articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), e

delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'[articolo 10, comma 1, lettera a\)](#), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla [legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Art. 67. Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

7. All'[articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole

contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».

8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'[articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'[articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'[articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53](#), e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'[articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Art. 73. Part time

1. All'[articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;

b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite dalla seguente: «pregiudizio»;

c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;

d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'[articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;

b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;

c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

1. All'[articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo

utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».

2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'[articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.

3. L'[articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli [articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

Capo III

Patto di stabilità interno

Art. 77. Patto di stabilità interno

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'[articolo 119, secondo comma, della Costituzione](#), è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli [articoli 117](#), terzo comma, e [119](#), [secondo comma](#), della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'[articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'[articolo 76](#).

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'[articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, introdotto dall'*articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'*articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. ⁽¹⁵¹⁾

(151) Per la trasmissione al Ministero dell'interno della certificazione di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, commi 6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*.

Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517*, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti

correnti di tesoreria di cui all'[articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), e all'[articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'[articolo 1, comma 796, lettera d\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'[articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al [articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), e successive modificazioni, all'[articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e all'[articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'[articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), è sostituito dal seguente:

«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'[articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'[articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli [articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978](#) per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

4. All'[articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».

16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#).

28-bis. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.